

## **BGer 1A.51/2007 vom 20. Juli 2007**

Bundesgericht, 2007-07-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1A.51\\_2007](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1A.51_2007)

FR: TF 1A.51/2007 du 20 juillet 2007

IT: TF 1A.51/2007 del 20 luglio 2007

### **Erwägungen**

#### **E. 1.1**

L'art. 110b della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale, del 20 marzo 1981 (AIMP), quale disposizione transitoria della modifica del 17 giugno 2005, recita che alle procedure di ricorso contro le decisioni di prima istanza emanate prima dell'entrata in vigore di detta modifica si applica il diritto anteriore. La ricorrente, richiamata questa norma, sostiene nondimeno che contro la decisione della CRP, secondo l'art. 132 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), sarebbe dato il ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi dell' art. 84 cpv. 1 LTF , non essendo ammissibile, al suo dire, il ricorso di diritto amministrativo.

#### **E. 1.2**

È vero che la questione di sapere quale rimedio di diritto sia dato contro il giudizio impugnato non è chiara. Recentemente il Tribunale federale ha stabilito che la disposizione transitoria dell' art. 110b AIMP prevale, quale "lex specialis", sulla disciplina della LTF, segnatamente sull' art. 132 cpv. 1 LTF , secondo cui quest'ultima legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. In applicazione di questa giurisprudenza, rilevato che il Ministero pubblico ticinese ha emanato, quale prima istanza, la decisione di chiusura parziale il 19 dicembre 2006 e quindi prima del 1° gennaio 2007, mentre la CRP ha parzialmente accolto il ricorso presentato contro essa dopo questa data, avverso il giudizio impugnato rimane dato il ricorso di diritto amministrativo (sentenze 1C\_53/2007 del 29 marzo 2007, consid. 1.2 e 1C\_1/2007 del 22 gennaio 2007 consid. 1).

#### **E. 1.3**

Certo, nel giudizio impugnato, quale rimedio di diritto è stato erroneamente indicato il ricorso in materia di diritto pubblico "entro 30 giorni dall'intimazione". Anche quest'ultima indicazione è errata, ritenuto che il nuovo termine ricorsuale nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale è di dieci giorni ( art. 100 cpv. 2 lett. b LTF ).

La ricorrente non ha comunque subito alcun pregiudizio da questa indicazione, la cui inesattezza risulta dalla semplice consultazione del testo legale ( DTF 127 II 198 consid. 2c e rinvi). Per di più, avverso la decisione impugnata la ricorrente rettamente ha già presentato, ancora prima della scadenza del termine ricorsuale di trenta giorni ( art. 80k AIMP ), anche un ricorso di diritto amministrativo (art. 110b nAIMP in relazione con l'abrogato art. 80f vAIMP), nel quale, contrariamente al rimedio in esame, essa spiega compiutamente l'ammissibilità di quel rimedio.

#### **E. 2**

Ne segue che il ricorso è inammissibile. Ritenuto che la situazione giuridica non era chiara, anche a causa dell'indicazione errata dei rimedi di diritto, si può ritenere che la ricorrente ha potuto essere indotta a presentare il gravame in discussione, per cui si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.